# ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (GU 11/02/54, n. 34)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto della professione

Articolo 2
Esercizio della professione

Articolo 3
Incompatibilita'

Articolo 4
Obbligo del segreto professionale

Articolo 5 Vigilanza sull'esercizio della professi

TITOLO VI
GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Articolo 47
Criteri per la determinazione degli onorari

Articolo 48

Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali

Articolo 49
Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della professione

A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a. l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b. le perizie contabili e le consulenze tecniche;
- c. la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile dalle imprese;
- d. i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
- e. le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
- f. le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
- g. i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
- h. le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni devono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che l'amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può fare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

### Articolo 2

# Esercizio della professione.

Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

## Articolo 3

## Incompatibilità.

L'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicatili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

#### Articolo 4

Obbligo del segreto professionale.

I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco e revisore di società od enti.

## **Articolo 5**

#### Vigilanza sull'esercizio della professione.

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

#### TITOLO VI

## GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

#### Articolo 47

# Criteri per la determinazione degli onorari

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti c, tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.

#### Articolo 48

# Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

#### Articolo 49

## Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio

I ragionieri e periti commerciali non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.